

DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2026, N. 170

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (S. 2053)

*In esame presso la VII Commissione del Senato
(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)*

Memoria della
Federazione Italiana
per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie

Roma, 14-X-2026

Premessa

La presente memoria è sottoposta dalla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie – FISH ETS, già Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, all'attenzione della 7ª Commissione permanente (Cultura e istruzione) del Senato della Repubblica, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca» (A.S. 2053).

Il documento è il risultato di un percorso di confronto e condivisione all'interno della rete associativa della Federazione e raccoglie osservazioni e proposte maturate attraverso l'esperienza delle associazioni aderenti e l'ascolto delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Con questo contributo, FISH intende concorrere in modo costruttivo al lavoro parlamentare, affinché la conversione del decreto rappresenti un'occasione per rafforzare la qualità e l'effettività dell'inclusione scolastica e per superare le criticità che ancora ne ostacolano la piena realizzazione.

La promozione e la tutela del diritto all'istruzione costituiscono da sempre uno degli ambiti prioritari dell'impegno della Federazione. La scuola rappresenta un luogo fondamentale per la crescita della persona, la costruzione delle relazioni, lo sviluppo delle capacità e l'esercizio della cittadinanza. Garantire l'inclusione significa creare le condizioni affinché ogni alunna e ogni alunno possano apprendere, partecipare alla vita della comunità scolastica ed esprimere le proprie potenzialità, attraverso percorsi educativi personalizzati, sostegni adeguati e contesti accessibili.

In questa prospettiva, le disposizioni del decreto relative al Piano Educativo Individualizzato (PEI) assumono particolare rilievo, poiché incidono su uno degli strumenti centrali della progettazione educativa e didattica per le alunne e gli alunni con disabilità. Il PEI deve tradurre la conoscenza della persona, delle sue potenzialità e dei suoi bisogni di sostegno in obiettivi, interventi e modalità di verifica concretamente attuabili. La sua efficacia richiede una progettazione condivisa, una chiara individuazione delle responsabilità e la disponibilità delle risorse necessarie, insieme alla capacità di aggiornare gli interventi in relazione all'evoluzione del percorso scolastico.

Per queste ragioni, la Federazione ritiene essenziale che ogni intervento di semplificazione salvaguardi la qualità della progettazione, la tempestività dei sostegni e la possibilità di adeguarli ai bisogni effettivi della persona. La partecipazione delle famiglie, il lavoro collegiale del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) e il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, secondo modalità appropriate, costituiscono elementi qualificanti di questo processo, perché consentono di integrare competenze, esperienze e aspettative nella definizione del percorso educativo.

Le osservazioni e le proposte che seguono muovono pertanto dall'esigenza di assicurare disposizioni chiare, coerenti e concretamente applicabili, capaci di prevenire disomogeneità territoriali e incertezze operative. L'obiettivo è contribuire a una scuola nella quale il diritto

all'istruzione trovi piena attuazione nella quotidianità, attraverso la continuità dei percorsi, l'adeguatezza dei sostegni e il riconoscimento della centralità di ciascuna persona.

Relazione illustrativa

Il presente approfondimento è circoscritto alle disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 rilevanti ai fini della tutela del diritto all'inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità. Particolare attenzione è riservata alle modifiche apportate all'articolo 7 del decreto legislativo n.66/2017 in materia di Piano Educativo Individualizzato (PEI). L'intervento normativo si concentra sulla disciplina del PEI, introducendo nuove tempistiche per la sua redazione e approvazione, disposizioni per la determinazione delle ore di sostegno, misure di continuità per gli studenti già inseriti nei percorsi di inclusione e specifiche previsioni per il funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO).

Emendamento 1

Riferimento: Art. 1, comma 1, lettera a), nn. 1) e 2) – art. 7, comma 2, lettera d), d.lgs. 66/2017

Testo DL n. 170/2026

1) alla lettera d), le parole: “compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe” sono soppresse;

Testo emendativo proposto

*All'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1) le parole: alla lettera d), le parole: “compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe” sono soppresse” sono sostituite dalle seguenti:
alla lettera d), le parole: “esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe” sono sostituite dalle seguenti: “definisce, con adeguata motivazione (ndr allo stato non è prevista nei modelli di Pei), le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe” e le parole la «proposta delle risorse» sono sostituite da «le risorse». Conseguentemente, la lettera d-bis) è soppressa.*

Finalità

Estendere il rafforzamento del ruolo del GLO alla determinazione dell'insieme dei sostegni e delle risorse necessarie a rendere effettivo il percorso di inclusione, evitando che la progettazione si realizzi, nei fatti, una differenziazione nella concreta esigibilità del diritto tra il sostegno didattico e gli altri sostegni non didattici. Ciò, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia.

Prospetto comparativo dell'emendamento 1

Testo originario (previgente al DL n. 170/26)	Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DL n. 170/26	Testo aggiornato con emendamenti Fish proposti al DI n. 170/26
Art. 7, comma 2, D.lgs. n. 66/17 (stralcio) <i>Piano educativo individualizzato (...)</i> 2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: (...) d) esplicita le modalità di sostegno didattico, ~~compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe,~~ le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;	Art. 7, comma 2, D.lgs. n. 66/17 (stralcio) <i>Piano educativo individualizzato (...)</i> 2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: (...) d) esplicita le modalità di sostegno didattico, ((...)), le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3; d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;	Art. 7, comma 2, D.lgs. n. 66/17 (stralcio) <i>Piano educativo individualizzato (...)</i> 2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: (...) d) definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3; d-bis) ~~definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe,~~

Emendamento 2

Riferimento: Art. 1, comma 1, lettera a), n. 3) – art. 7, comma 2, lettera g), d.lgs. 66/2017

Testo DL n. 170/2026

3) alla lettera g) le parole: «è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter;» sono sostituite dalle seguenti: «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;»;

Testo emendativo proposto

All'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3):

- le parole: «o di nuova certificazione» sono soppresse;*
- è aggiunto il seguente periodo: per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova certificazione, anche in corso di anno scolastico, è redatto non oltre trenta giorni da quando viene ricevuta la relativa certificazione;*
- le parole «ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando la verifica collegiale annuale da parte del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli obiettivi, degli interventi, dei sostegni e delle altre risorse necessarie per l'inclusione, nonché la possibilità di modificare il PEI in qualunque momento dell'anno scolastico in presenza di nuove o sopravvenute condizioni della persona, di mutamenti delle condizioni di contesto, delle barriere o dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e degli apprendimenti, di modificazione richiesta in sede di definizione del progetto di vita di cui agli artt. 18 e ss. del decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024; »;*
- è aggiunto il seguente periodo:*

alla lettera g) le parole “di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona–sono sostituite dalle seguenti: “delle condizioni di cui al periodo precedente. Il PEI può essere aggiornato in ogni tempo anche su istanza motivata presentata da ognuna delle componenti del Gruppo di lavoro

operativo per l'inclusione. In tali casi il dirigente scolastico convoca il Gruppo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta” e dopo le parole “della scuola di destinazione” sono aggiunte le seguenti: “assicurando la partecipazione di almeno un rappresentante individuato dall'istituzione scolastica di destinazione di norma del PEI di giugno, secondo modalità definite dalle istituzioni scolastiche interessate”.

Finalità

L'eliminazione del PEI provvisorio per gli alunni già in carico all'istituzione scolastica destinatari di nuove certificazioni rappresenta un elemento di oggettiva semplificazione.

Assicurare che la semplificazione delle modalità di aggiornamento del PEI non determini una cristallizzazione della progettazione educativa. Il PEI, quale strumento dinamico di progettazione individualizzata, deve essere oggetto di una verifica collegiale annuale effettiva e poter essere modificato ogniqualvolta l'evoluzione della persona, degli apprendimenti, degli obiettivi educativi o delle condizioni del contesto, comprese barriere e facilitatori, o il suo progetto di vita, renda necessario adeguare interventi, sostegni e risorse. La revisione non può pertanto essere subordinata al solo sopravvenire di nuove condizioni riferibili alla persona o al suo funzionamento.

Garantire l'effettività della natura dinamica e partecipata del PEI, riconoscendo a tutte le componenti del GLO la possibilità di promuoverne la revisione quando emergano elementi che rendano necessario l'adeguamento della progettazione. La previsione di un termine certo per la convocazione del GLO evita che l'aggiornamento dipenda dalla sola iniziativa dell'istituzione scolastica e assicura alla persona con disabilità e alla sua famiglia uno strumento effettivo per sollecitare il riesame del PEI.

Rendere effettiva la continuità della progettazione educativa nei passaggi tra gradi di istruzione, assicurando che il PEI destinato ad accompagnare la transizione tenga conto anche delle caratteristiche e delle condizioni del nuovo contesto scolastico. Il coinvolgimento della scuola di destinazione consente di anticipare l'individuazione di eventuali barriere, facilitatori e necessità organizzative, evitando che il raccordo tra istituzioni scolastiche rimanga meramente formale.

Prospetto comparativo dell'emendamento 2

Testo originario (previgente al DL n. 170/26)	Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DL n. 170/26	Testo aggiornato con emendamenti Fish proposti al DL n. 170/26
Art. 7, comma 2, D.lgs. n. 66/17 (stralcio) <i>Piano educativo individualizzato (...)</i> 2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: (...) g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;	Art. 7, comma 2, D.lgs. n. 66/17 (stralcio) <i>Piano educativo individualizzato (...)</i> 2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: (...) g) per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni	Art. 7, comma 2, D.lgs. n. 66/17 (stralcio) <i>Piano educativo individualizzato (...)</i> 2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: (...) g) per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova certificazione, anche in corso di anno scolastico, è redatto non oltre trenta giorni da quando viene ricevuta la relativa certificazione; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre; ferma restando la verifica collegiale annuale da parte del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli obiettivi, degli interventi, dei sostegni e delle altre risorse necessarie per l'inclusione, nonché la possibilità di modificare il PEI in qualunque momento dell'anno scolastico in presenza di nuove o sopravvenute

Testo originario (previgente al DL n. 170/26)	Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DL n. 170/26	Testo aggiornato con emendamenti Fish proposti al DI n. 170/26
	scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;	<i>condizioni della persona, di mutamenti delle condizioni di contesto, delle barriere o dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e degli apprendimenti, di modificazione richiesta in sede di definizione del progetto di vita di cui agli artt. 18 e ss. del decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024;</i> è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza ~~di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona,~~ <i>delle condizioni di cui al periodo precedente. Il PEI può essere aggiornato in ogni tempo anche su istanza motivata presentata da ognuna delle componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione. In tali casi il dirigente scolastico convoca il Gruppo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.</i> Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione, <i>assicurando la partecipazione di almeno un rappresentante individuato dall'istituzione scolastica di destinazione di norma nel PEI di giugno, secondo modalità definite dalle istituzioni scolastiche interessate.</i> Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

Emendamento 3

Riferimento: Art. 1, comma 1, lettera a), n. 4) – nuova lettera g-bis), art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017

Testo DL n. 170/2026

4) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;»

Testo proposto

All'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4) le parole: *«nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona.»* sono sostituite dalle seguenti:

«nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione procede alla valutazione collegiale del fabbisogno di sostegno e delle altre risorse necessarie per l'inclusione, tenendo conto dei bisogni dell'alunno, degli obiettivi educativi e didattici, del progetto di vita, dei risultati raggiunti e delle condizioni di contesto. Il numero di ore dei sostegni didattici e non didattici previsti nell'anno precedente costituiscono riferimento ai fini della continuità e non limite massimo, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della valutazione collegiale effettuata e adeguatamente motivata nel PEI».

Finalità

Garantire che il principio di continuità dei sostegni operi quale tutela dell'alunno e non quale meccanismo di cristallizzazione del fabbisogno. Le ore dei sostegni didattici e non didattici assegnate nell'anno precedente devono costituire un riferimento per la continuità della presa in carico educativa, senza trasformarsi in un tetto massimo o in una presunzione di invariabilità dei bisogni. La determinazione annuale deve continuare a derivare dalla valutazione collegiale e individualizzata svolta dal GLO, tenendo conto dell'evoluzione della persona, del suo progetto di vita, degli obiettivi educativi e didattici, dei risultati raggiunti e delle condizioni del contesto.

Prospetto comparativo dell'emendamento 3

Testo originario (previgente al DL n. 170/26)	Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DL n. 170/26	Testo aggiornato con emendamenti Fish proposti al DL n. 170/26
Art. 7, comma 2, D.lgs. n. 66/17 (stralcio) <i>Piano educativo individualizzato (...)</i> 2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: (...) //	Art. 7, comma 2, D.lgs. n. 66/17 (stralcio) <i>Piano educativo individualizzato (...)</i> 2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: (...) g-bis) <i>nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona.</i> <i>In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;</i>	Art. 7, comma 2, D.lgs. n. 66/17 (stralcio) <i>Piano educativo individualizzato (...)</i> 2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: (...) g-bis) <i>nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione procede alla valutazione collegiale del fabbisogno di sostegno e delle altre risorse necessarie per l'inclusione, tenendo conto dei bisogni dell'alunno, degli obiettivi educativi e didattici, del progetto di vita, dei risultati raggiunti e delle condizioni di contesto. Il numero di ore dei sostegni didattici e non didattici previsti nell'anno precedente costituiscono riferimento ai fini della continuità e non limite massimo, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della valutazione collegiale effettuata e adeguatamente motivata nel PEI.</i> <i>In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;</i>

Emendamento 4 (di coordinamento)

Riferimento: Art. 1, comma 1, lettera b) – art. 10, comma 2, d.lgs. 66/2017

Testo DL n. 170/2026

b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: «assegna» è sostituita dalla seguente: «attribuisce».

Testo proposto

All'articolo 1, comma 1, lettera b) dopo le parole «è sostituita dalla seguente: «attribuisce» sono inserite le seguenti:

dopo le parole per i posti di sostegno sono aggiunte: «nel rispetto del fabbisogno definito e adeguatamente motivato nei Piani educativi individualizzati,».

Finalità

Assicurare coerenza tra la nuova previsione che attribuisce al PEI la definizione, adeguatamente motivata, del numero delle ore di sostegno e la successiva fase di attribuzione delle risorse. La modifica mira a evitare che la determinazione collegiale del fabbisogno operata nel PEI rimanga priva di effettività o possa essere rideterminata sulla base di criteri meramente organizzativi, salvaguardando la centralità della valutazione individualizzata compiuta dal GLO.

Prospetto comparativo dell'emendamento 4

Testo originario (previgente al DL n. 170/26)	Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DL n. 170/26	Testo aggiornato con emendamenti Fish proposti al DL n. 170/26
Art. 10, comma 2, D.lgs. n. 66/17 2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.	Art. 10, comma 2, D.lgs. n. 66/17 2. L'ufficio scolastico regionale attribuisce le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.	Art. 10, comma 2, D.lgs.n. 66/17 2. L'ufficio scolastico regionale attribuisce le risorse, nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno, nel rispetto del fabbisogno definito e adeguatamente motivato nei Piani educativi individualizzati.

Emendamento 5

Riferimento: Art. 1, comma 2 – nuovo art. 15, comma 11-bis, legge 104/1992

Testo DL n. 170/2026

2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.».

Testo proposto

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole «del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.» sono aggiunte le seguenti:

«11-ter. Nei casi di cui al comma precedente, la deliberazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione è validamente assunta solo a condizione che sia garantita, anche in modalità telematica sinergica, la presenza della famiglia dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse, nonché la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione. Fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente con riferimento alla partecipazione delle componenti pubbliche, al fine di garantire la massima partecipazione possibile di tutti i componenti, va assicurato l'utilizzo delle modalità e degli strumenti atti a garantire la partecipazione in presenza, a distanza o in modalità mista, anche attraverso l'acquisizione di contributi.».

Finalità

Rafforzare l'effettività della partecipazione della persona con disabilità e della famiglia alla costruzione del PEI, preservando al contempo la possibilità di concludere il procedimento quando la mancata partecipazione non sia imputabile a ostacoli alla partecipazione stessa. La disposizione distingue, pertanto, la posizione della famiglia e della persona con disabilità da quella delle altre componenti del GLO, prevedendo garanzie rafforzate affinché la loro assenza non possa essere superata sulla base della sola convocazione formale. Per le altre componenti, la possibilità di procedere in assenza resta collegata al rispetto dei termini ed è accompagnata da specifiche garanzie di partecipazione e verbalizzazione, al fine di preservare la natura collegiale e multidisciplinare del GLO.

Prospetto comparativo dell'emendamento 5

Testo originario (previgente al DL n. 170/26)	Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DL n. 170/26	Testo aggiornato con emendamenti Fish proposti al DL n. 170/26
Art. 15, Legge n. 104/92 //	Art. 15, Legge n. 104/92 <i>11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.</i>	Art. 15, Legge n. 104/92 <i>11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.</i> <i>11-ter. Nei casi di cui al comma precedente, purché non si dichiari espressamente la volontà di rinunciare alla partecipazione, la deliberazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione è validamente assunta solo a condizione che sia garantita, anche in modalità telematica sinergica, la presenza della famiglia dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse, nonché la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione.</i> <i>Fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente con riferimento alla partecipazione delle componenti pubbliche, al fine di garantire la massima partecipazione possibile di tutti i componenti, va assicurato l'utilizzo delle modalità e degli strumenti atti a garantire la partecipazione in presenza, a distanza o in modalità mista, anche attraverso l'acquisizione di contributi.</i>

Emendamento 6 (di coordinamento)

Riferimento: Art. 1 – art. 9, comma 10, d.lgs. n. 66/2017

Testo proposto

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

a-bis) all'articolo 9, comma 10, le parole: «compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «compresa la definizione, con adeguata motivazione, del numero di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno».

Finalità

Coordinare le funzioni attribuite al GLO dall'articolo 9, comma 10, del d.lgs. n. 66/2017 con la nuova formulazione dell'articolo 7, comma 2, lettera d), come emendata. Quest'ultima attribuisce al PEI la definizione, con adeguata motivazione, dei sostegni didattici e non didattici, mentre l'articolo 9, comma 10, continua a riferirsi alla mera "proposta". L'intervento elimina tale disallineamento normativo e rende coerente la disciplina delle funzioni del GLO.

Prospetto comparativo dell'emendamento 6

Testo originario (previgente al DL n. 170/26)	Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DL n. 170/26	Testo aggiornato con emendamenti Fish proposti al DL n. 170/26
Art. 9, comma 10, d.lgs. n. 66/2017 10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (...)	<i>Idem</i>	Art. 9, comma 10, d.lgs. n. 66/2017 10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la definizione, con adeguata motivazione, del numero di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (...)

Emendamento 7 (di coordinamento)

Riferimento: Art. 1 – coordinamento con l’art. 7, comma 2-ter, d.lgs. n. 66/2017 e con i decreti interministeriali n. 182/2020 e n. 153/2023

Testo proposto

All’articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato ed integrato dal decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, nonché i relativi modelli di Piano educativo individualizzato e le correlate Linee guida, sono adeguati alle disposizioni introdotte dal presente articolo. Nelle more di quanto previsto dal periodo precedente, rimangono validi i modelli di PEI e le correlate Linee guida allegati ai decreti sopra richiamati».

Finalità

Assicurare il tempestivo coordinamento della disciplina attuativa e dei modelli nazionali di PEI con le modifiche introdotte dal decreto-legge. Il D.l. n. 182/2020, come modificato ed integrato dal D.l. n. 153/2023, i relativi modelli di PEI e le Linee guida sono stati adottati sulla base della disciplina previgente e risultano, pertanto, costruiti sul precedente assetto normativo.